

## *Informativa per la clientela*

**Circolare n. 14**  
del 26 luglio 2017

**PROROGA VERSAMENTI VALIDA ANCHE PER I LAVORATORI AUTONOMI, APPROVATO IL NUOVO MODELLO DI CARTELLA DI PAGAMENTO, LE ULTIME FAQ PUBBLICATE DAL MISE SU IPER E SUPER AMMORTAMENTO, VALIDA LA CONSERVAZIONE ELETTRONICA ESCLUSIVA PER LE NOTE SPESE, LA CASSAZIONE SI PRONUNCIA SU OBBLIGO IRAP PER L'IMPRESA FAMILIARE E SU ACQUISTO IN COMUNIONE DELL'IMMOBILE DA PARTE DEL CONIUGE, LE NUOVE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE DELLA GESTIONE SEPARATA**

Il MEF precisa l'ambito di applicazione della proroga dei versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, approvato il nuovo modello di cartella di pagamento per i ruoli emessi a partire dal 1 luglio, il MISE pubblica ulteriori FAQ su IPER e SUPER ammortamenti, l'Agenzia chiarisce che è valida l'esclusiva conservazione elettronica delle note spese, la Cassazione si esprime su obbligo IRAP per l'impresa familiare che eroga somme ingenti ai collaboratori e sulla validità dell'accertamento sintetico a carico del coniuge che ha acquistato l'immobile in comunione, le nuove aliquote contributive della gestione separata: questi i principali argomenti trattati nella Circolare.

## **SOGGETTI INTERESSATI**



### **IMPRESE**

- **Proroga versamenti: valida anche per i lavoratori autonomi**
- **Cartella di pagamento: approvato il nuovo modello**
- **IPER e SUPER ammortamento: ulteriori FAQ del MISE**
- **Note spese: valida l'esclusiva conservazione elettronica**
- **Obbligo IRAP per l'impresa familiare che eroga somme ingenti ai collaboratori**



### **PROFESSIONISTI**

- **Proroga versamenti: valida anche per i lavoratori autonomi**
- **Cartella di pagamento: approvato il nuovo modello**
- **IPER e SUPER ammortamento: ulteriori FAQ del MISE**
- **Nuove aliquote contributive gestione separata**



### **PERSONE FISICHE**

- **Cartella di pagamento: approvato il nuovo modello**
- **Valido l'accertamento sintetico a carico del coniuge che ha acquistato l'immobile in comunione**
- **Obbligo IRAP per l'impresa familiare che eroga somme ingenti ai collaboratori**

## SOMMARIO

<b>1. PROROGA VERSAMENTI: VALIDA ANCHE PER I LAVORATORI AUTONOMI</b>	Pag. 3
<b>2. CARTELLA DI PAGAMENTO: APPROVATO IL NUOVO MODELLO</b>	Pag. 4
<b>3. IPER E SUPER AMMORTAMENTO: ULTERIORI FAQ PUBBLICATE DAL MISE</b>	Pag. 4
<b>4. NOTE SPESE: VALIDA L'ESCLUSIVA CONSERVAZIONE ELETTRONICA</b>	Pag. 7
<b>5. VALIDO L'ACCERTAMENTO SINTETICO A CARICO DEL CONIUGE CHE HA ACQUISTATO L'IMMOBILE IN COMUNIONE PERCHE' RILEVA CHI HA PAGATO IL BENE</b>	Pag. 8
<b>6. OBBLIGO IRAP PER L'IMPRESA FAMILIARE CHE EROGA SOMME INGENTI AI COLLABORATORI</b>	Pag. 8
<b>7. NUOVE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE GESTIONE SEPARATA</b>	Pag. 9

### **1. PROROGA VERSAMENTI: VALIDA ANCHE PER I LAVORATORI AUTONOMI**

Inizialmente esclusi dalla proroga dei versamenti delle imposte, gli autonomi potranno pagare con maggiorazione dello 0,40% fino al 20 agosto 2017. La conferma in un comunicato del MEF.

#### ***1.1 Proroga versamenti: il comunicato del MEF***

La proroga dei versamenti delle imposte determinate sulla base del modello Redditi 2017 riguarda anche i lavoratori autonomi e non soltanto i soggetti che producono redditi d'impresa. A confermarlo il comunicato MEF n. 131 del 26 luglio 2017.

Questo comporta che tutti i titolari di Partita IVA potranno beneficiare del pagamento con maggiorazione dello 0,40% fino al 20 agosto 2017 (scadenza che slitta al 21 agosto, essendo il 20 una domenica).

#### ***1.2 Proroga versamenti: inclusi IVA, IRAP e contributi***

Il comunicato scioglie un ulteriore dubbio dei contribuenti. Inizialmente sembrava che la proroga riguardasse i soli versamenti IRPEF e IRES. Ma così non è. Il MEF infatti precisa che:

*"i versamenti interessati dalla nuova scadenza sono quelli derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione in materia di imposta sul valore aggiunto di imprenditori e lavoratori autonomi".*

## **2. CARTELLA DI PAGAMENTO: APPROVATO IL NUOVO MODELLO**

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento direttoriale, approva il nuovo modello di cartella di pagamento. Riguarda i ruoli emessi a partire dal 1° luglio 2017.

### **2.1 Cartella di pagamento: le motivazioni sottostanti il nuovo modello**

*"Il nuovo modello di cartella di pagamento mira a rappresentare in modo più chiaro i contenuti della stessa al fine di rendere maggiormente fruibili le informazioni per il contribuente".* Ad affermarlo il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, nel provvedimento n. 0134363 del 14 luglio 2017.

il nuovo modello deve essere utilizzato per i ruoli emessi a partire dal 1° luglio 2017; per questo motivo il provvedimento ha carattere di urgenza, dovendo essere adottato immediatamente per sopperire all'esigenza di *"trasparenza e di semplificazione del rapporto con il contribuente sottesa alle innovazioni normative introdotte dal decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225"*.

### **2.2 Cartella di pagamento: le novità introdotte**

Di seguito il dettaglio le caratteristiche della cartella di pagamento appena approvata:

- Nel frontespizio sono presenti elenco creditori e causale dell'iscrizione a ruolo, anno di riferimento e prospetto delle spettanze suddivise tra Agenzia Riscossione ed ente creditore.
- Se gli enti creditori sono più di uno, essi vengono distinti utilizzando colori diversi, arancione per le iscrizioni a ruolo delle Agenzie fiscali e verde per quelle di Comuni e Regioni. .
- Prima sezione, dedicata all'Agenzia Riscossione, che fornisce tutte le informazioni utili riguardo alle modalità di pagamento del debito, alla possibilità di richiedere la sospensione, alle modalità di presentazione del ricorso e ai punti di contatto attraverso i quali è possibile chiedere ulteriori chiarimenti circa i pagamenti.
- Seconda sezione di spettanza dell'ente creditore con il dettaglio del debito iscritto a ruolo, con dati contabili e informazioni circa la causale dell'iscrizione a ruolo.

## **3. IPER E SUPER AMMORTAMENTO: ULTERIORI FAQ PUBBLICATE DAL MISE**

In data 12 luglio 2017 il MISE ha pubblicato sul proprio sito alcune [risposte](#) ai quesiti sul profilo tecnologico degli investimenti riguardanti l'agevolazione del super e dell'iper-ammortamento. Di seguito si propongono i quesiti di maggior interesse.

### **3.1 Beni strumentali di cui all'Allegato A della Legge di bilancio – verifica delle condizioni obbligatorie**

**Domanda:** Ai fini dell'applicabilità dell'iper-ammortamento, e in particolare dell'interpretazione della caratteristica obbligatoria di "interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program", si chiede di sapere come deve essere interpretato il concetto di "guida semi-automatica" per le trattrici e le macchine agricole.

**Risposta:** Le macchine agricole possono rientrare a fare parte della voce n 11 dell'Allegato A alla legge di Bilancio se sono in grado di gestire le lavorazioni su base spazio-temporale al fine di incrementare la profittabilità e ridurre al contempo l'impatto ambientale tramite l'utilizzo di funzionalità quali guida parallela, controllo sezioni e/o gestione di applicazione a rateo variabile. In particolare, nell'interpretazione della caratteristica obbligatoria di "interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program", per guida semiautomatica o assistita su trattrici e altre macchine operatrici si possono intendere sistemi che:

1. sono in grado di ricevere dati relativi al compito da svolgere da un sistema centrale remoto;
2. prevedono la presenza a bordo di un operatore per ragioni di sicurezza e per altre operazioni supplementari alla guida.

L'agevolabilità è inoltre subordinata al rispetto delle altre 4+2 caratteristiche previste dalla norma e descritte a pag. 83 e seguenti della Circolare 4/E del 30 marzo 2017.

**Domanda:** Gli impianti di servizio necessari alla realizzazione delle trasformazioni dirette sui prodotti, possono beneficiare dell'iper ammortamento?

**Risposta:** Sono agevolabili solo gli impianti di servizio riconducibili alla voce "macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime". In particolare, se il contratto di acquisto/appalto/stato avanzamento lavori (SAL) di un impianto o di una porzione di impianto prevede la presenza di impianti di servizio e se si dimostra che questi siano strettamente funzionali alla produzione, allora gli stessi impianti di servizio potranno godere del beneficio fiscale. Si ricorda, infine, che le soluzioni destinate alla produzione di energia sono da ritenersi escluse, così come esplicitato a pag.91 della circolare 4/E.

**Domanda:** Se il "sistema di telemanutenzione" delle macchine è realizzato centralmente mediante il sistema a cui tali beni sono interconnessi, anziché tramite link diretto su ogni macchina, può comunque essere considerata soddisfatta la caratteristica di cui all'allegato A?

**Risposta:** Le linee guida equiparano i sistemi di tele manutenzione, di telediagnosi e di controllo in remoto, pertanto nel caso descritto la caratteristica è da ritenersi soddisfatta.

### ***3.2 Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità***

**Domanda:** Si chiede se un'azienda che opera esclusivamente nell'ambito dei servizi alle imprese è ammissibile all'agevolazione dell'iperammortamento per la realizzazione di "sistemi per l'assicurazione della qualità" e, in particolare, per un investimento in sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del Servizio Erogato e dell'intero processo produttivo del servizio (non solo del processo produttivo in senso stretto o del solo prodotto) e che consente di qualificare i processi di produzione del servizio (e non solo dei processi di produzione in senso stretto o del

solo prodotto) in maniera documentale e connessa al sistema informativo aziendale (e non solo di fabbrica).

**Risposta:** Tutti i beni, i sistemi e i dispositivi riconducibili all'allegato A della legge di Bilancio 2017 possono essere soggetti all'iperammortamento a condizione che sia verificata l'interconnessione e che il soggetto che realizza l'investimento sia titolare di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale, dal settore economico in cui opera e in cui effettua l'investimento. Con riferimento specifico all'istanza, si precisa che i sistemi di monitoraggio in process di cui al punto due dell'elencazione del "Sistema dell'Assicurazione della Qualità e Sostenibilità" dell'allegato A della Legge n. 232 del 2016, possono essere riferiti non solo al "Prodotto - Processo Produttivo - Fabbrica" ma anche al "Servizio - Processo di Produzione del Servizio - Azienda".

**Domanda:** Riferendosi ai "Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità", il testo delle linee guida recita quanto segue: "filtri e sistemi (si intendono anche impianti) di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose". È necessario ottemperare sia al requisito del trattamento che del recupero delle sostanze filtrate per poter soddisfare il requisito o è sufficiente rispettare anche solo una delle due funzioni?

**Risposta:** È sufficiente ottemperare a uno dei due requisiti per risultare idonei alla voce in questione.

### ***3.3 Beni immateriali strettamente legati ai processi aziendali in chiave 4.0***

**Domanda:** Un'azienda acquista da un provider un Software Cloud che, integrato nel proprio gestionale, permette di veicolare in automatico le fatture in formato elettronico verso i propri Clienti, di ricevere le fatture di acquisto dai fornitori, di effettuarne la disputa online e il ciclo di verifica per l'approvazione interna, nonché di provvedere al pagamento delle fatture stesse. Il Software provvede inoltre alla Conservazione digitale dei documenti. Tale software può godere del superammortamento?

**Risposta:** Il caso proposto descrive un Software Cloud utilizzato per la gestione della relazione con il consumatore finale e/o con il fornitore, per la gestione dell'offerta, della fatturazione e per la gestione documentale. Per tale motivo, così come esplicitato dalla Circolare 4/E pubblicata il 30/03/2017 (pag.99), il software in questione non è oggetto della agevolazione.

**Domanda:** Un'azienda acquista da un provider un Software in Cloud, che integrato nel proprio gestionale, permette di inviare Ordini ai propri fornitori e ricevere dagli stessi i DDT (documenti di trasporto) in formato digitale. Il software permette di tracciare l'avanzamento dei documenti e lo stato in cui si trovano. Il Software provvede inoltre alla Conservazione digitale dei documenti.

**Risposta:** Il caso proposto sembra rientrare nella categoria "software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'accesso a un sistema virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain". Se ricorrono i requisiti di natura contabile e fiscale, dal punto di vista tecnico il bene può accedere all'agevolazione.

#### **4. NOTE SPESE: VALIDA L'ESCLUSIVA CONSERVAZIONE ELETTRONICA**

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 96/E, risponde ad un quesito riguardante la gestione documentale delle note spese, consentendo la sola conservazione elettronica e la distruzione dei documenti analogici.

##### **4.1 Note spese: la gestione documentale elettronica**

L'istante è una società che si occupa di gestione documentale dematerializzata, grazie a processi ed applicazioni propri o venduti per conto di aziende estere. Processi ed applicazioni che rispettano quanto previsto dalla normativa italiana in materia di conservazione documentale.

Il quesito riguarda un nuovo processo di dematerializzazione dei giustificativi legati alle note spese, che mediante applicazioni mobile e web consente di acquisire l'immagine del giustificativo e, attraverso la lettura OCR (Optical Character Recognition) di rilevare le informazioni utili alla compilazione automatica delle note spese.

Una volta completato il processo di acquisizione dei giustificativi e ricevuta l'approvazione della funzione aziendale che gestisce i rimborsi spese, l'istante chiede se sia possibile distruggere i giustificativi analogici, dunque cartacei, considerando a tutti gli effetti validi ai fini di legge, i documenti acquisiti e conservati elettronicamente, facendo riferimento alla *"operazione di memorizzazione in un sistema di gestione informatica dei documenti che garantisca l'inalterabilità del documento o in un sistema di conservazione"* ai sensi dell'art. 5 del DPCM 13 novembre 2014.

##### **4.2 Note spese: il parere delle Entrate**

L'Agenzia delle Entrate, nel rispondere attraverso la risoluzione 96/E del 21 luglio 2017, sottolinea le caratteristiche fondamentali della documentazione informatica avente rilevanza fiscale: immodificabilità, integrità ed autenticità.

L'Agenzia sottolinea che:

*"Laddove tali accorgimenti – come sembra, stante quanto indicato da Alpha – siano effettivamente presenti anche nel processo ipotizzato dall'istante, nulla osta a che i documenti analogici siano sostituiti da quelli informatici sopra descritti (ovvero siano realizzati duplicati informatici di documenti informatici ai sensi dell'articolo 23-bis del CAD) e che la procedura sia interamente dematerializzata."*

I giustificativi analogici, possono esser distrutti terminato il processo di dematerializzazione, soltanto se si tratta di *"documenti analogici originali non unici ai sensi dell'articolo 1, lettera v), del CAD, in quanto è possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi"*.

Nel caso di documenti analogici originali unici, il processo di dematerializzazione richiede un ulteriore step prima della distruzione del supporto cartaceo: è necessario l'intervento del pubblico ufficiale che attesti la conformità all'originale delle copie informatiche.

## **5. VALIDO L'ACCERTAMENTO SINTETICO A CARICO DEL CONIUGE CHE HA ACQUISTATO L'IMMOBILE IN COMUNIONE PERCHE' RILEVA CHI HA PAGATO IL BENE**

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17806 del 19 luglio scorso ha ritenuto valido l'accertamento sintetico effettuato a carico di una contribuente relativamente al versamento di Irpef e Ilor in relazione ad un immobile acquistato molti anni prima. La contribuente contestava la rilevanza attribuita dall'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, relativa all'intero corrispettivo pagato, invece che alla sua metà, in quanto l'immobile era in comunione legale col coniuge.

La Cassazione ha rigettato il suo ricorso, confermando la decisione dei giudici di merito, in quanto ha chiarito che non vi è alcuna certezza che l'immobile, pur ricadendo nella comunione legale, sia acquistato con provvista comune, potendo provenire il danaro utilizzato da uno solo dei coniugi, quindi, in tale situazione di dubbio, gli unici elementi indiziari che, *prima facie* e secondo *l'id quod plerumque accidit*, possono essere valorizzati ai fini dell'accertamento sintetico di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 sono costituiti dalla effettiva partecipazione all'atto e dal pagamento del prezzo, sicché, laddove uno soltanto dei coniugi abbia stipulato formalmente il contratto ed in quell'occasione sostenuto materialmente l'esborso, l'Amministrazione finanziaria può legittimamente procedere all'accertamento sintetico nei suoi confronti, salva la possibilità della prova contraria che incombe sul contribuente. Conta quindi la provenienza delle somme usate per il pagamento del corrispettivo e non il regime di comunione in cui ricade il bene immobile acquistato.

Sulla base di queste premesse, la Cassazione ha espresso il seguente principio di diritto: *"ai fini dell'accertamento sintetico di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973 in relazione a spesa per incrementi patrimoniali, l'esborso per l'acquisto di un bene in comunione legale può legittimamente essere considerato dall'Amministrazione finanziaria come sostenuto esclusivamente dal partner che abbia da solo stipulato il contratto e pagato il prezzo, salva la prova contraria da parte del contribuente, atteso che dal regime della comunione legale non deriva alcuna presunzione relativamente alla provenienza comune delle somme utilizzate per i nuovi acquisti"*.

## **6. OBBLIGO IRAP PER L'IMPRESA FAMILIARE CHE EROGA SOMME INGENTI AI COLLABORATORI**

Con ordinanza n. 16742 del 6 luglio scorso, la Cassazione ha chiarito che se il titolare di un'impresa familiare corrisponde compensi di notevole entità ai propri collaboratori familiari, si configura l'autonoma organizzazione, con conseguente obbligo del relativo presupposto impositivo, ovvero del versamento dell'IRAP.

E' quanto accaduto ad un agente di commercio che, essendosi avvalso del lavoro altrui ad opera di collaboratori dell'impresa familiare aveva avanzato istanza di rimborso dell'IRAP; istanza negatagli dall'AF, ma accolta dai giudici tributari di merito cui il contribuente si era rivolto avverso il diniego delle Entrate.

L'Agenzia delle Entrate, contro la decisione della CTR, ha promosso, a sua volta, ricorso in Cassazione e le sue motivazioni sono state ammesse, in quanto, come spiega la Corte, nell'ordinanza decisoria, la CTR ha fatto, nella fattispecie in esame, non corretta applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite sia con la pronuncia n. 12108, depositata il 26 maggio 2009, specificamente riferita ad agente di commercio, sia con la successiva Cass. 10 maggio 2016, n. 9451, omettendo di



considerare che per ciascun anno d'imposta per cui aveva richiesto il rimborso dell'IRAP, l'agente di commercio aveva versato quote per collaboratori facenti parte dell'impresa familiare oscillanti tra un minimo di circa 20000 euro ed un massimo di circa 40000. Tali valori valgono a conferire al contribuente offerto dai familiari all'attività d'impresa quell'attitudine a produrre una ricchezza ulteriore (o valore aggiunto) rispetto a quella conseguibile con il solo apporto lavorativo personale del titolare, dovendo, dunque, tale ulteriore ricchezza essere valutata come sintomatica della sussistenza del relativo presupposto impositivo (in tal senso, cfr., specificamente, Cass. sez. 6-5, ord. 17 giugno 2016, n. 12616; Cass. sez. 5, 8 maggio 2013, n. 10777).

## **7. NUOVE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE GESTIONE SEPARATA**

L'art. 7 della [Legge n. 81/2017](#) ha stabilizzato ed esteso l'indennità di disoccupazione DIS-COLL per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

L'articolo in questione prevede un ampliamento dei beneficiari dell'indennità DIS-COLL e la rende, di fatto, permanente e non più sperimentale.

A decorrere dal 1° luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un'aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51 per cento.

Pertanto, ecco come cambieranno le aliquote della gestione separata:

<b>TIPOLOGIA SOGGETTO</b>	<b>ALIQUOTA</b>
Per coloro che <b>NON SONO</b> soggetti ad altre forme pensionistiche	<b>33,23%</b>
Per coloro che <b>SONO</b> soggetti ad altre forme pensionistiche e/o titolari di pensione	<b>24,00%</b>